



## ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES) E ZES UNICA

Il decreto-legge n. 91/2017 e s.m.i. (artt. 4 e ss.) ha previsto e disciplinato la possibilità di istituire nelle aree delle regioni, che la normativa europea individua come “meno sviluppate” ed “in transizione” e che includano almeno un’area portuale compresa nella rete transeuropea dei trasporti (**TEN-T**), **Zone economiche speciali (ZES)**, che favoriscano lo sviluppo delle imprese ivi operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese, ponendo in essere condizioni più favorevoli in termini economici, finanziari ed amministrativi.

Le imprese che operano nelle ZES beneficiano di **condizioni particolari**, così come ridefinite con la riorganizzazione al sistema delle ZES operata dal decreto-legge n. 77/2021 e s.m.i. (art. 57), che consistono **sia in procedure semplificate e regimi procedimentali speciali, sia in misure di agevolazione fiscale** (c.d. credito d’imposta ZES).

Il decreto-legge n. 124/2023 ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2024, la **Zona economica speciale per il Mezzogiorno - “ZES unica”** che comprende i territori delle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna** e che sostituisce le attuali Zone economiche speciali frammentate in 8 diverse strutture amministrative.

La costituzione della ZES unica darà la possibilità di far risaltare nel panorama internazionale la **competitività dell'intero Mezzogiorno** con il suo già imponente sistema produttivo, che rappresenta un potenziale da valorizzare nelle sue svariate articolazioni settoriali e territoriali, con il riconoscimento di identiche chance di sviluppo a tutti i territori del meridione d'Italia e a tutte le imprese che sono già insediate nel Sud, o che nel Sud abbiano la volontà di insediarsi. Per favorire la conoscibilità della ZES unica e dei benefici fiscali riconosciuti alle imprese è stato inoltre istituito il **portale web della ZES unica nonché lo Sportello Unico Digitale ZES - S.U.D** nel quale verranno fatti confluire gli sportelli unici digitali già operativi, presso ciascun Commissario straordinario ZES, e che svolge le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP).

## MISURE DI AGEVOLAZIONE FISCALE

Al momento occorre fare riferimento al decreto-legge n. 91/2017 e s.m.i. (artt. 5, co. 2) (la cui disciplina dovrebbe essere mutuata nelle nuove disposizioni attuative della nuova ZES unica) che prevedeva una misura di agevolazione fiscale per gli investimenti effettuati nelle ZES (cd. **credito d'imposta ZES**). In particolare, sembrerebbe prevista l'applicazione del credito d'imposta relativo all'acquisto di beni strumentali all'esercizio di impresa (credito d'imposta beni strumentali Mezzogiorno) quali:

- acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
- acquisto terreni;
- acquisizione, realizzazione o ampliamento immobili strumentali agli investimenti.

Il credito di imposta sarà commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2024 ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti:

- il valore dei terreni e degli immobili non potrà superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato;
- l'investimento minimo dell'investimento dovrà essere pari a euro 200 mila e l'importo massimo è pari a euro 100 milioni.

Saranno previsti i seguenti massimali per le grandi imprese:

1. 15%, per le aree dell'Abruzzo che rientrano nella Carta degli aiuti a finalità regionale;
2. 30%, per le regioni di Molise, Basilicata e Sardegna;
3. 40%, per la Campania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia.

I massimali previsti per le grandi imprese saranno aumentati di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti per le piccole.

L'agevolazione in parola sarà cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle relative norme comunitarie, mentre, in base a quanto stabilito con il decreto legge PRR approvato dal CdM del 26 febbraio scorso, non sarà cumulabile con il credito previsto dal Piano Transizione 5.0..

**Rispetto a quanto indicato in precedenza, per la ZES unica non verrà riproposta la riduzione del 50% dell'IRES derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES.**

Le imprese che intenderanno avvalersi del credito d'imposta dovranno presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.